

LEGGE REGIONALE

"Norme integrative della legge regionale n. 18/74: Procedimenti  
relativi al trattamento economico di attività dei dipendenti del  
la Regione Puglia"

Legge regionale : "Norme integrative della legge regionale n. 18/74:  
Procedimenti relativi al trattamento economico di  
attività dei dipendenti della Regione Puglia".

Il Consiglio Regionale  
ha approvato la seguente legge :

Art. 1

Le quote di aggiunta di famiglia per moglie e figli a carico, spettanti ai dipendenti della Regione Puglia, sono attribuite con provvedimento da adottarsi dall'Assessore competente.

La notizia di tali attribuzioni sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 2

Gli aumenti periodici biennali, gli aumenti anticipati di stipendio per la nascita di figlio nonché le classi di stipendio, spettanti ai dipendenti della Regione Puglia a norma degli artt. 78 e 89 della l.r. n.18/74 sono attribuiti con provvedimento da adottarsi dall'Assessore competente.

La notizia di tali attribuzioni sarà pubblicata  
sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi  
e per gli effetti del combinato disposto degli artt.  
127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà  
in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel  
Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
Fitto - Galatone

E' estratto del verbale della seduta del 23 dicembre 1975 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio Regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Fitto - Galatone